



CITTA' DI VITERBO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ID Iride: 218429

ORDINANZA DEL SINDACO N. 48 DEL 09/04/2020

OGGETTO : ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PRECISAZIONE ED INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.47 DEL 08/04/2020

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'articolo 3, comma 2, che prevede tra l'altro che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il numero dei casi presenti sul territorio della città di Viterbo e nel circondario;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerato che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche per il territorio comunale di Viterbo ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che nel corso delle riunioni del C.C.S. tenutesi in conference call nelle date del 6, 7 e 8 aprile 2020 è stata segnalato da parte dei rappresentanti di tutte le Forze dell'Ordine un sensibile incremento delle persone in circolazione;

Considerato che in previsione delle imminenti Festività Pasquali, esiste il pericolo concreto di registrare un ulteriore incremento del numero di persone in circolazione qualora non vengano adottate misure idonee a ridurre le occasioni di uscita dalle abitazioni;

Ritenuto opportuno adottare, a tutela della salute pubblica, provvedimenti finalizzati a prevenire ulteriori occasioni di affollamento durante le festività di cui al punto precedente onde sostenere le misure di contenimento sociale disposte dal Governo e dalla Regione.

Vista la propria ordinanza n. 47 del 08/04/2020 che al punto n. 2 dispone la chiusura di tutte le attività commerciali nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020;

Vista la L.R. n. 22 del 6 novembre 2019 ai sensi della quale possono considerarsi esclusi dalla disciplina generale delle attività commerciali alcuni settori quali farmacie, rivendite di generi di monopolio, attività artigianali e quant'altro;

Ritenuto comunque opportuno, precisare ai fini di chiarezza che la disposizione di cui alla citata Ordinanza non trova applicazione per alcune categorie per le quali si ritiene opportuno escludere l'obbligo di chiusura;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

A precisazione ed integrazione dell'ordinanza n.47 del 08/04/2020:

1. Nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 si dispone la chiusura delle attività commerciali, fatta eccezione per le seguenti categorie:
 - Farmacie e parafarmacie;
 - Rivendite di tabacchi e generi di monopolio;
 - Edicole;
 - Attività di panificazione con vendita diretta al pubblico del prodotto;
 - Rivendita di carburanti negli esercizi specializzati;

- Vendita effettuata con distributori automatici
- Rimane comunque consentita, per le attività sospese, la vendita a domicilio nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie previste per la consegna e il confezionamento dei prodotti

DISPONE

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell' 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché quella prevista dall'art. 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020; Resta altresì salvo quanto previsto dalle misure adottate con l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

La presente Ordinanza è trasmessa al Prefetto della Provincia di Viterbo;

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- β) ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- χ) ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla Questura di Viterbo;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo;

- Al Comando di Provinciale Guardia di Finanza di Viterbo;
- Alla Polizia Stradale di Viterbo;
- Al Comando Carabinieri Corpo Forestale;
- Alla Polizia Provinciale di Viterbo;
- Al Comando Provinciale WFF di Viterbo;
- Ai Dirigenti di tutti i Settori del Comune di Viterbo;
- All'Ufficio Stampa del Comune di Viterbo;
- All'Albo Pretorio Comunale.

IL SINDACO

Giovanni Maria Arena